NUOVI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E DEL 2017

# Art. 21-bis

## Utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012

All'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Presidente della regione Lombardia, in qualita' di Commissario delegato per la ricostruzione, puo' destinare fino a 205 milioni di euro per le finalita' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".

Versione in vigore dal 11 aprile 2017, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 |
| Estremi | Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 |
| Capo | III — Disposizioni di coordinamento e finali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2017 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovi-interventi-urgenti-in-favore-delle-popolazioni-colpite-dagli/art-21-bis-utilizzo-di-risorse-stanziate-in-favore-di-interventi-nei-territori

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it